

DETERMINAZIONE n.46 del 28.12.2020

OGGETTO: Procedura sotto soglia n.22/2019 ex art.36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, mediante richiesta di offerta sul MePa della Consip - RDO n. 2356613 del 24.07.2019 - per l'individuazione di un Advisor per la verifica della congruità economica dell'offerta dei servizi delle società in house dell'Ente.

Estensione, ex art.106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, del contratto stipulato con la società Arthur D.Little in data 09.01.2020 - CIG: 798637337D

CUI: S00493410583201900005

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTO il provvedimento prot. n. 8482 del 18/12/2016, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 15 novembre 2016 e scadenza 14 novembre 2021, l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione del Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione del Servizio Patrimonio e Affari Generali in "Servizio Patrimonio", con decorrenza dal 1° marzo 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30.10.2019;

VISTA la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTO il budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3738 del 16 novembre 2020, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha assegnato ai centri di responsabilità il budget 2020 ed ha stabilito i limiti di spesa per l'adozione di atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato su GU n.228 del 14 settembre 2020;

VISTO l’art. 37 del Codice dei contratti, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell’art.38 del Codice stesso;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 216 - comma 10 - del Codice dei contratti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe di cui all’art. 33 – ter del D.L. 179/2012;

CONSIDERATO che l’Automobile Club d’Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO, in particolare, l’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTE le Linee Guida n. 3, “*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*”, emanate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017,

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATO l’art. 192, comma 2, del Codice che dispone che: “*Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;

TENUTO CONTO che, in attuazione del citato articolo 192 del Codice dei contratti pubblici, che istituisce, presso l’ANAC, l’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, l’Autorità ha emanato le Linee Guida n. 7, approvate dal Consiglio con delibera n. 235 del 15.02.2017 pubblicata nella G.U.n.61 del 14.03.2017, ed aggiornate con delibera n.951 del 20.09.2017, con

le quali ha fornito una serie di indicazioni in ordine al contenuto dell'Elenco, alla presentazione della domanda, ai termini ed alle fasi del procedimento e alla verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione ed, in particolare, ha previsto che *“la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house”*;

CONSIDERATO che, sulla base delle esigenze rappresentate dalla Direzione Analisi Strategica e recepite in sede di progettazione della gara, a seguito di propria determinazione a contrarre n. 43 del 23.07.2019, è stata avviata la procedura sotto soglia n.22 ex art.36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di cui alla RDO MePa n. 2356613 del 24.07.2019, per il servizio di verifica della congruità economica dell'offerta dei servizi delle società in house dell'Ente e di predisposizione e consegna di un documento che attesti, annualmente, ai sensi del citato art. 192 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida ANAC n. 7, la congruità economica complessiva dei prodotti/servizi erogati all'Ente da ciascuna delle società in house:

- ACI Informatica S.p.A
- ACI Infomobility S.p.A.
- ACI Progei S.p.A.
- ACI Sport S.p.A.
- ACI Global S.p.A.

CONSIDERATO, altresì, che la procedura è stata autorizzata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'importo a base di gara di € 200.000,00 esclusa IVA e che, con la stessa determinazione a contrarre n. 43 del 23.07.2019, è stata nominata responsabile del procedimento la d.ssa Maria Michela Iacono, funzionario del Servizio Patrimonio;

DATO ATTO che, all'esito della suddetta procedura, con propria determinazione n.04 del 09.01.2020, il servizio è stato affidato, alla società Arthur D.Little spa, risultata aggiudicataria, ed in pari data è stato stipulato il contratto, secondo le regole del sistema di e-procurement del MePa della Consip, per l'arco temporale 2020 - 2023, in conformità alle condizioni generali stabilite nella lex specialis di gara e nell'offerta, tecnica ed economica, della stessa Società aggiudicataria, per l'importo complessivo di € 180.000,00 oltre I.V.A. ;

VISTO che l'importo di € 180.000,00 è stato contabilizzato sul conto di costo n. 410732016 "Prestazioni tecniche" a valere, per le quote di competenza, sul budget di gestione assegnato e da assegnare per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 e 2023 al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore 1101, C.d.R. 1100 come di seguito ripartito per la durata contrattuale in ragione delle attività da svolgere secondo il cronoprogramma e dei documenti da rilasciare:

- € 87.000,00 oltre iva per l'anno 2020;
- € 40.000,00 oltre iva per l'anno 2021;
- € 40.000,00 oltre iva per l'anno 2022;
- € 13.000,00 oltre iva per l'anno 2023.

VISTO che il responsabile dell'esecuzione del contratto è stato individuato all'interno della competente Direzione Analisi Strategica, nella persona del Direttore, dr. Carlo Conti, che ha cura di gestire i rapporti relativi alla governance del contratto ed all'esecuzione del servizio, nonché di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche e amministrative del contratto, di controllare che il servizio sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti e stabiliti annualmente;

PRESO ATTO che durante l'esecuzione del contratto, successivamente all'avvio delle attività, il Direttore Centrale la Direzione Analisi Strategica, con nota prot.420 del 16/09/2020, ha rappresentato la necessità *“in vista dell'assegnazione a SIAS spa del budget e del piano di attività per l'esercizio 2021, di richiedere al fornitore Arthur D.Little spa, nell'ambito del contratto attualmente in corso, un'estensione della prestazione con riferimento alla elaborazione del*

modello e alla valutazione della congruità economica degli affidamenti 2021/2023 a SIAS spa, sesta società in house dell'ACI";

PRESO ATTO, altresì, che la società SIAS spa nell'Assemblea Straordinaria del 15.10.2019 ha modificato il proprio Statuto e, con istanza presentata in data 26/02/2020 con prot. 16134, è stato intrapreso il processo di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in "house" ai sensi dell'art.192 Codice dei contratti pubblici e che, alla data attuale, la richiesta per la suddetta società SIAS spa risulta in istruttoria;

RITENUTO, trattandosi di una variazione al piano di fabbisogni alla base della RDO MePa n. 2356613 del 24.07.2019, di richiedere – con nota prot. 798 del 12.11.2020 - un parere all'Avvocatura dell'Ente in merito alla fattibilità di riparametrare il contratto all'esigenza sopravvenuta in corso di esecuzione e, tenuto conto del valore della soglia comunitaria applicabile alla procedura, di estendere il perimetro del servizio, come definito nella lex specialis di gara, integrato con l'offerta tecnica ed economica della società aggiudicataria, alla verifica della congruità dei servizi offerti anche dalla società in house SIAS Spa con il soccorso del quinto d'obbligo, senza che ciò integri una modifica sostanziale dello stesso contratto;

PRESO ATTO del parere dell'Avvocatura che testualmente recita *"in relazione alla richiesta di parere prot n. 798/20 del 12.11.2020 dalla disamina della normativa e della giurisprudenza in materia (...), nonché dalla documentazione allegata si evince che la fattispecie è da ascrivere nel novero dell'art. 106, comma 12, del D. lgs n. 50/2016, atteso che la Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo ha rappresentato che l'estensione della prestazione rientra nell'ambito di operatività dei servizi già affidati all'operatore economico (ossia: aumento delle prestazioni oggetto del contratto a base di gara; Alcun problema poi se nel valore stimato dell'appalto non è stato computato il c.d. quinto d'obbligo, in quanto sul punto la giurisprudenza amministrativa (.....) è granitica nel ritenere che :*

-"... la norma -pur se ritenuta applicabile in caso di errore della stazione appaltante, non quindi necessariamente in caso di sopravvenienze straordinarie e imprevedibili- presuppone sempre che l'esigenza di aumento o di diminuzione delle prestazioni contrattuali emerga "in corso di esecuzione", non essendo consentita una previsione di modifica ex art. 106, comma 12, a monte della stipulazione del contratto, quando cioè vi sia un vizio genetico e noto della legge di gara che renda certa l'inadeguatezza delle prestazioni contrattuali cui parametrare le offerte... "(CDS n. 1394/2020);

- "...il "quinto d'obbligo" come una prestazione aggiuntiva rispetto al contratto originario che costituisce una sopravvenienza. Essa quindi si sottrae alla previsione dell'art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale fa riferimento a clausole già previste al momento della predisposizione degli atti di gara ed in questa sede inserite per effetto di scelta discrezionale della stazione appaltante.."; "...l'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici prevede che tale diritto potestativo ha fonte legale e non negoziale, innestandosi ab externo sul contratto il cui valore può essere ridotto o incrementato per effetto di scelte operate solo ex post dalla stazione appaltante..". (TAR Milano n. 284/2020)."

RAVVISATO, sulla base delle valutazioni rese dall'Avvocatura, che appare possibile ricorrere alla fattispecie di cui al comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, a norma del quale: *la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario*, sulla base dei seguenti presupposti:

- si tratta di estendere prestazioni identiche, per natura, finalità, modalità e condizioni, a quelle oggetto del vigente contratto in corso di esecuzione con la società Arthur D. Little spa;

- l'ANAC, nel parere del 18/7/2017 n. 686, ha richiamato tali principi, riportando in particolare il contenuto della sentenza della Corte di giustizia del 13 aprile 2010 nella causa C-91/08 che testualmente riferisce: *«Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali [...] costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto [...] iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto. La modifica di un contratto [...] in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata»;*
- l'ANAC, nella Relazione A.I.R. al Bando-tipo n. 1/2017 ha chiarito che l'art. 106, co. 12 del Codice non richiede che il ricorso al quinto d'obbligo sia specificato nel disciplinare di gara;
- di conseguenza, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni all'Autorità verranno effettuate con riferimento al CIG già acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso ed alla certificazione di regolare esecuzione, così come non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di avvio della procedura di gara;

TENUTO CONTO che, utilizzando gli stessi criteri quantitativi e prestazionali, nonché i parametri economici di aggiudicazione, l'importo dell'estensione ammonta ad € 36.000,00 che verrà contabilizzato sul conto di costo n. 410732016 "Prestazioni tecniche" a valere, per le quote di competenza, sul budget di gestione assegnato e da assegnare per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 e 2023 al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore 1101, C.d.R. 1100, in ragione delle prestazioni da svolgere e dei documenti da rilasciare secondo il vigente cronoprogramma:

- € 17.400,00 oltre iva per l'anno 2020;
- € 8.000,00 oltre iva per l'anno 2021;
- € 8.000,00 oltre iva per l'anno 2022;
- € 2.600,00 oltre iva per l'anno 2023.

CONSIDERATO che il valore complessivo dell'affidamento, compresa l'estensione in argomento rimane contenuto al di sotto della soglia di rilievo comunitario, pari ad € 221.000,00 al tempo dell'indizione della gara, sebbene, come confermato dalla costante giurisprudenza e dalle indicazioni dell'Autorità, il "quinto d'obbligo" come una prestazione aggiuntiva rispetto al contratto originario costituisce una sopravvenienza e, quindi, si sottrae alla previsione dell'art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;

RITENUTO di procedere all'estensione del contratto in corso con la società Arthur D. Little spa, attesa l'esigenza di assicurare l'applicazione delle stesse metodologie e degli stessi criteri di giudizio per la verifica di congruità delle offerte di servizi all'Ente, proprietario e committente, da parte di tutte le società in house, soggette al controllo ed al coordinamento unitario dell'ACI, secondo le regole di governance e di controllo analogo stabilite nei regolamenti, nei documenti di attuazione e nei contratti di servizio;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche effettuate, la Società ARTHUR D.Little spa risulta in possesso del DURC prot. INAIL 24229081 con validità fino al 13.02.2021 attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che il CIG dell'ANAC rilasciato dall'ANAC resta confermato ed è il n. 798637337D

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di estendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, il contratto del 09.01.2020 stipulato con la Arthur D. Little spa, aggiudicataria della procedura sotto soglia n.22/2019 ex art.36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di cui alla RDO MePa n. 2356613 del 24.07.2019, alla verifica di congruità dei servizi offerti dalla società in house SIAS spa secondo le modalità ed i tempi stabiliti nella lex specialis di gara e nell'offerta, tecnica ed economica, della stessa società.

Di autorizzare la stipula dell'atto di sottomissione, per un incremento del valore del contratto contenuto in € 36.000,00 esclusa IVA, e di stabilire che l'importo venga contabilizzato sul conto di costo n. 410732016 "Prestazioni tecniche" a valere, per le quote di competenza, sul budget di gestione assegnato e da assegnare per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 e 2023 al Servizio Patrimonio, quale Unità Organizzativa Gestore 1101, C.d.R. 1100, in ragione delle prestazioni da svolgere e dei documenti da rilasciare secondo il vigente cronoprogramma:

- € 17.400,00 oltre iva per l'anno 2020;
- € 8.000,00 oltre iva per l'anno 2021;
- € 8.000,00 oltre iva per l'anno 2022;
- € 2.600,00 oltre iva per l'anno 2023.

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.

Di stabilire che, ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da accantonare a titolo di "ritenuta a garanzia" per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali e da svincolare in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità dello svolgimento del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della società Arthur D.Little spa, tramite piattaforma dedicata: DURC prot.INAIL 24229081 con validità fino al 13/02/2021;
- il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e,

precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sulla base delle relazioni e verifiche del responsabile dell'esecuzione;

- la società Arthur D.Little spa dovrà integrare la garanzia definitiva in favore dell'ACI, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% dell'estensione del quinto ai sensi dell'art.103 del Codice dei contratti pubblici.

Di dare atto che la governance del contratto, compresa l'estensione in argomento, è diretta dalla Direzione Analisi Strategica del Gruppo, che ha nominato al proprio interno il Direttore dell'Esecuzione, secondo le modalità operative di svolgimento del servizio ed il cronoprogramma formalizzati nell'atto di sottomissione.

Di disporre che il Responsabile Unico del Procedimento, d.ssa Maria Michela Iacono, avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione e di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare il pagamento del corrispettivo, nonché di provvedere agli obblighi di trasparenza e pubblicità, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, con pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che, per la presente estensione del contratto del 09.01.2020, è confermato il CIG n: 798637337D.

Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

VISTO:

F.to Il Dirigente dell'Ufficio Acquisti
(Antonella Palumbo)

F.to Il Responsabile del procedimento
(Maria Michela Iacono)

F.to Il Dirigente
(Giuseppa Scimoni)